

CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, con sede legale in Oristano nella via Carducci n. 35, (C.F. 00681110953) nella persona del Direttore Generale Dott. Mariano Meloni, in qualità di legale rappresentante;

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia nella Via Dalmazia n. 83 (P.I. 02261310920), nella persona del Direttore Generale dott. Maurizio Calamida, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

l' Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha la necessità di strutturare e sviluppare in maniera razionale e integrata il sistema generale dei flussi informativi, che oggi presenta alcune criticità che lo rendono inadeguato sia per la circolazione interna che per la circolazione esterna delle informazioni di competenza;

l' Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, al fine di cui sopra, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia alla collaborazione nel percorso di riorganizzazione e riprogettazione del sistema informativo aziendale, da realizzarsi attraverso l'opera del dott. Giuseppe Ottaviani, dipendente della predetta Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;

l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 18/07/2011, ha autorizzato la collaborazione di cui trattasi da realizzarsi mediante la stipulazione di apposita convenzione allo scopo di disciplinare la durata, le modalità ed i contenuti del rapporto, unitamente alla

remunerazione della prestazione che verrà assicurata dal predetto professionista;

tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia si impegna, tramite l'opera del proprio dipendente dottor Giuseppe Ottaviani, a fornire, all'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, l'attività di collaborazione professionale nell'ambito del progetto di riorganizzazione e riprogettazione del sistema informativo aziendale inerente lo sviluppo integrato del sistema generale dei flussi informativi.

ARTICOLO 2 - modalità

Il dottor. Giuseppe Ottaviani svolgerà la predetta attività professionale in piena autonomia, al di fuori del proprio orario di servizio, secondo modalità e tempi determinati di concerto con la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

ARTICOLO 3 - compensi

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, verrà corrisposto alla Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia un compenso annuale pari ad €25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre alle imposte dovute nella misura di legge.

Le spese di viaggio in occasione degli accessi del predetto professionista presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, verranno liquidate nella misura di 1/5 del costo della benzina, per chilometro percorso.

I compensi ed i rimborsi spese affluiranno all'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, che provvederà ad attribuirli, nella misura dovuta, al dipendente

prestatore dell'attività professionale in parola.

ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del dottor. Giuseppe Ottaviani sarà documentata dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano attraverso la propria Tecnostruttura.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità bimestrale.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite versamento su conto corrente bancario le cui coordinate verranno indicate dall'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia.

ARTICOLO 6 - Obblighi delle parti

Ferme restando le responsabilità del dottor. Giuseppe Ottaviani ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane comunque a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza medesima.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano si obbliga, nell'ambito ed in occasione delle prestazioni rese dal dottor Giuseppe Ottaviani in esecuzione della presente convenzione, a tenere indenne il medesimo dai rischi di infortunio in itinere e di responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 7 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di anni uno; il rinnovo tacito non è consentito.

ARTICOLO 8 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni dalla data di esecutività del recesso, da notificarsi all'altra Parte con raccomandata A/R.

Nel caso di recesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di esecutività del recesso, restando escluso ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 9 – norme finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. quattro pagine e di n. 9 articoli.

Oristano, _____

Carbonia, _____

per l'ASL n. 5 di Oristano

per l'ASL n. 7 di Carbonia

il Direttore Generale

il Direttore Generale

dott. Mariano Meloni

dott. Maurizio Calamida